

Il mondo del **DIRITTO**

ANTONIO CAVAGNARO

**5. LA COSTITUZIONE ITALIANA:
I PRINCIPI FONDAMENTALI**



Distinzioni in tema di «costituzione»

Costituzione in senso materiale

assetto e struttura effettiva del potere, il modo con cui di fatto una certa comunità politica è strutturata, generato da principi e prassi utilizzate dalla classe politica dominante in un determinato momento storico

Costituzione in senso formale

atto normativo che si pone come legge fondamentale di un ordinamento giuridico in quanto contiene le regole che esprimono, in un sistema unitario e armonico, i principi e gli istituti basici dell'assetto di uno Stato

Costituzione scritta / consuetudinaria

presenza o meno di un documento che racchiuda le norme materialmente costituzionali

Costituzione rigida / flessibile

previsione o meno di un procedimento aggravato di modifica delle norme costituzionali


Costituzione votata / ottriata

di emanazione popolare o concessa dal sovrano

Le origini della Costituzione italiana (1)

Le tappe

- Decreto luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151: ordinamento provvisorio con la funzione di preparare la formazione di un rinnovato e stabile assetto costituzionale, in radicale opposizione al precedente.
- *Referendum istituzionale* del 2 giugno 1946 e Assemblea Costituente.
- Forze trainanti nell'Assemblea Costituente:
D.C. (35,1%), P.C.I. (18,7%), P.S.I. (20,7%)
- Entrata in vigore: 1 gennaio 1948.



Le origini della Costituzione italiana (2)

Lo spirito della Costituzione /a

«*Lo spirito della Resistenza è stato tradotto in formule giuridiche*» (P. Calamandrei)

- La Costituzione è il risultato di un compromesso le cui radici affondano nella cultura antifascista.
- La Costituzione è il più esplicito ripudio della dittatura mussoliniana e dello stato antidemocratico e totalitario che il Fascismo ha realizzato.
- Fascismo:
 - ideologia della negazione (rifiuto della democrazia e culto della violenza);
 - concezione organicistica della società e idea dello Stato totalitario: politicizzazione integrale e negazione della sfera privata (Mussolini «*La nostra formula è questa: tutto nello Stato, niente contro lo Stato, nulla fuori dello Stato*»)
 - rovesciamento dei principi liberal-democratici e realizzazione dello Stato totalitario (Stato etico; no morale individuale; l'individuo è nulla, lo Stato è tutto);
 - persona come mero strumento dello Stato (interesse superiore dello Stato fascista: annullamento del singolo di fronte allo Stato).

Le origini della Costituzione italiana (2)

Lo spirito della Costituzione /b

- La Costituzione è il frutto di reciproche concessioni tra le forze (riconducibili alle correnti ideologiche cattolica, marxista e liberale) che l'hanno approvata: esprime, quindi, principi liberal-democratici e principi socialisti.
- Il terreno d'incontro è costituito dal valore della persona e dal primato della dignità umana (diritti inviolabili dell'uomo - concezione individualistica della società che si contrappone frontalmente a quella fascista dello Stato totalitario – [art. 2 Cost.](#)) e dall'idea dello stato sociale di diritto.

Le origini della Costituzione italiana (3)

Le caratteristiche formali della Costituzione del 1948

- scritta, consacrata nel documento approvato dall'Assemblea Costituente
- rigida, perché le sue norme sono dotate di efficacia superiore a quella delle leggi ordinarie
- votata, perché i componenti dell'Assemblea Costituente sono stati votati dal popolo
- convenzionale, frutto di reciproche concessioni

Piero Calamandrei: la nostra è una costituzione «*presbite*» ...

La struttura della carta costituzionale

- Principi fondamentali** (artt. 1 – 12)
- Parte I – Diritti e doveri dei cittadini** (artt. 13 – 54)
 - Titolo I – Rapporti civili
 - Titolo II – Rapporti etico-sociali
 - Titolo III – Rapporti economici
 - Titolo IV – Rapporti politici
- Parte II – Ordinamento della Repubblica** (artt. 55 – 139)
 - Titolo I – Il Parlamento
 - Sezione I – Le Camere
 - Sezione II – La formazione della legge
 - Titolo II – Il Presidente della Repubblica
 - Titolo III – Il Governo
 - Sezione I – Il Consiglio dei ministri
 - Sezione II – La Pubblica Amministrazione
 - Sezione III – Gli organi ausiliari
 - Titolo IV – La Magistratura
 - Sezione I – Ordinamento giurisdizionale
 - Sezione II – Norme sulla giurisdizione
 - Titolo V – Le Regioni, le Province, i Comuni
 - Titolo VI – Le garanzie costituzionali
 - Sezione I – La Corte Costituzionale
 - Sezione II – Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
- Disposizioni transitorie e finali (I – XVIII)**

Le disposizioni costituzionali

Organizzative o istitutive

danno le linee generali dell'ordinamento statale, costituiscono gli ordinamenti costituzionali o di rilevanza costituzionale e ne stabiliscono l'organizzazione quanto a struttura, componenti e funzioni (per es. [art. 55](#)).

Precettive

regolano direttamente i rapporti tra Stato e cittadino (e, in alcuni casi, anche al non cittadino), attribuendo a quest'ultimo diritti soggettivi o imponendo doveri verso lo Stato (per es. [art. 21](#)).

Programmatiche

riconoscono una situazione come costituzionalmente rilevante e la pongono come fine da raggiungere, così impegnando il Legislatore ad adottare tutte le misure necessarie per la sua realizzazione e vincolando gli organi statali a non porre in essere atti in contrasto con il principio da essa enunciato e a favorirne l'attuazione (per es. [art. 3 comma 2](#)).

Caratteri fondamentali dello Stato secondo la Costituzione (1)

Stato repubblicano

- [art. 1](#): repubblica (forma di governo)
- [art. 139](#): la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale (organi costituzionali e organi di rilevanza costituzionale)

Stato democratico

- [art. 1](#): democrazia (carattere basico della forma di stato)
- il popolo è immesso nel governo dello Stato (per cui governanti vengono posti in continuo collegamento con i governati)
- separazione dei poteri ([art. 70 - art. 104](#)) quale sigillo della democraticità e garanzia dei diritti (il sistema delle garanzie è sottratto al controllo delle maggioranze politiche);
- democrazia rappresentativa, diretta, decentrata (partiti politici).

Stato fondato sul lavoro

- [artt. 1 e 4](#): lavoro come valore informativo dell'ordinamento (modalità con cui la persona, per un verso, acquista dignità e, per altro verso, concorre al progresso materiale e spirituale della società)

Caratteri fondamentali dello Stato secondo la Costituzione (2)

□ Stato interventista/sociale

- art. 2: doveri di solidarietà politica, economica e sociale
- art. 3 comma 2: uguaglianza sostanziale
- Parte I - Titolo III dedicato ai «rapporti economici»: per rispettando la proprietà e l'iniziativa economica privata, vi è necessità che lo Stato intervenga nei rapporti economici per coordinare l'attività economica e meglio indirizzarla al raggiungimento di un maggiore benessere comune

□ Stato parlamentare

- artt. 94 e 95: repubblica parlamentare (non presidenziale o semipresidenziale) in quanto il Governo deve avere la fiducia del Parlamento (centralità del Parlamento)

□ Stato decentrato

- art. 5 – Titolo V: decentramento istituzionale e burocratico

□ Stato non confessionale

- artt. 7 e 8: stato laico (Stato e Chiesa come ordine autonomi e sovrani ed eguale libertà delle confessioni religione)
- artt. 3 e 19: libertà religiosa

□ Stato aperto alla comunità internazionale

- art. 11: ammesse limitazioni di sovranità in condizioni di parità con altri Stati per la pace e la giustizia tra le nazioni.

I principi fondamentali della Costituzione (1)

Democrazia

- la Costituzione come un «grande libro della democrazia»
- democrazia politica con l'obiettivo della democrazia sociale (società democratica, senza differenze sociali e animata dalla giustizia)

Autonomia

- democrazia pluralistica (non totalitaria)
- possibilità di organizzarsi autonomamente
- personalismo: priorità dell'individuo anche nelle formazioni sociali

Libertà

- priorità della persona rispetto alla società: valore intrinseco di ogni persona, con possibilità di essere se stessi anche differenziandosi dagli altri ([art. 2 Cost.](#))
- priorità della società rispetto allo Stato: la libertà è il presupposto per poter partecipare creativamente alla vita sociale (lo stato non è un fine, ma uno strumento per la democrazia sociale)

I principi fondamentali della Costituzione (2)

Giustizia

- la costituzione (non solo costituzione-bilancio, ma costituzione-programma) si pone in tensione rispetto alla società e ne chiede una trasformazione nel senso della giustizia: eliminare gli squilibri sociali (ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono lo sviluppo delle persone e la loro partecipazione all'organizzazione del paese).
- requisito per il funzionamento della democrazia

Eguaglianza

- non solo formale, ma anche sostanziale: superamento dello stato liberale e consolidamento dello stato sociale assistenziale (*welfare state*)

Internazionalismo

- vocazione internazionalista dello Stato, aperto alla comunità internazionale:
 - adattamento automatico alla norme consuetudinarie generalmente riconosciute;
 - condizione dello straniero in conformità a convenzioni e trattati internazionali;
 - diritto di asilo allo straniero se nel suo paese non sono rispettate le libertà fondamentali;
 - ripudio della guerra e partecipazione ad organizzazioni per la pace e la giustizia.

DIRITTI E DOVERI

I doveri costituzionali

Teoria del primato dei doveri: concezione organicistica della società

- Dovere di fedeltà alla Repubblica ([art. 54](#)) e di osservanza delle sue disposizioni (XVIII disp. trans. e finale, ultimo paragrafo)
 - Dovere («sacro») di difendere la Patria ([art. 52](#))
 - Dovere di prestare il servizio militare ([art. 52](#))
 - Dovere del lavoro ([art. 4](#))
 - Dovere di prestazioni patrimoniali in base alla capacità contributiva ([art. 53](#))
 - Dovere («civico») di voto ([art. 48](#))

 - Doveri («inderogabili») di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2)**
 - politica: dovere di sostegno delle componenti più forti in favore di quelle più deboli
 - economica: stato sociale
 - sociale: mutuo aiuto e soccorso.
- Nessuno è un individuo isolato, privo di legami e di responsabilità verso gli altri.**

Diritti fondamentali

Primato dei diritti sui doveri (concezione individualistica della società) – Art. 2 Cost.

Libertà negativa

assenza di impedimenti (divieto posto agli organi dello Stato di interferire nella sfera dei singoli)

Libertà positiva

capacità e potere di autodeterminazione (partecipazione effettiva alla vita economica, sociale e politica)

Diritti di libertà (libertà personale art. 13 e ss.)

Diritti politici (libertà di manifestazione del pensiero art. 21)

Diritti sociali (libertà positive: tesi ad eliminare le diseguaglianza esistenti all'interno della società)

Uguaglianza formale (art. 3 comma 1)

Uguaglianza sostanziale (art. 3 comma 2)

I diritti di libertà (libertà negativa)

Liberà *dallo* Stato: diritti pubblici soggettivi che hanno ad oggetto la sfera di autonomia dei privati *dallo* Stato.

La loro limitazione (che non significa violazione) da parte dei pubblici poteri non può essere arbitraria o discrezionale, ma solo per i motivi, nei casi e nei modi previsti dalla costituzione e dalla legge.

Libertà fisica

- Personale (art. 13)
- Domicilio (art. 14)
- Corrispondenza (art. 15)
- Circolazione e soggiorno (art. 16)

Libertà morale

- pensiero e opinione (art. 21)
- religione (art. 19)

Libertà collettive

- riunione (art. 17)
- associazione (art. 18)
- famiglia (artt. 29, 30 e 31)
- religione (art. 19)

I diritti sociali (libertà positiva)

Libertà *nello* Stato: risultato ultimo di una serie di interventi dei pubblici poteri diretti a dare attuazione al principio di uguaglianza sostanziale a favore di chi ne ha bisogno) per la realizzazione della democrazia sociale e l'integrazione dei governati nell'area del governo (con il superamento dello Stato liberale in Stato sociale-assistenziale.

- Sicurezza sociale (art. 38)
- Diritto alla salute (art. 32)
- Diritto all'istruzione (art. 34)
- Diritto di concorrere a determinare la politica nazionale (art. 49)
- Diritti economici
 - Diritto al lavoro (artt. 35 e ss.)
 - Diritti degli imprenditori (art. 41)

I diritti collettivi

Formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'individuo (organismi e corpi intermedi, che si collocano tra il singolo cittadino e lo Stato, cui vanno garantite le prerogative individuali di autonomia, autogoverno e libertà di azione) – [art. 2](#)

La vita sociale ed associata è il completamento della dimensione individuale, quale garanzia di coesione per il perseguimento del bene comune

- [Associazioni \(art. 18\)](#)
- [Famiglia \(artt. 29, 30 e 31\)](#)

Le unioni omosessuali rientrano nelle «formazioni sociali» di cui all'art. 2 (Corte Costituzionale)

- [Sindacato \(art. 39\)](#)
- [Partito \(art. 49\)](#)
- [Chiesa/e \(artt. 7 e 8\)](#)

Valori della nostra Costituzione

Valori di legalità democratica a base dei principi posti dai Costituenti a fondamento della convivenza e del progresso della società.

IL DIRITTO

Stato di diritto – Garanzie costituzionali ([art. 134 ss.](#))

- Art. 1 comma 2 - La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle fome e nei limiti della Costituzione. La sovranità appartiene alla Costituzione: «governo delle leggi» e non «degli uomini».
- La rigidità della Costituzione (modificabile solo attraverso procedure speciali - art. 138 Cost.) implica la sottrazione dei suoi principi al potere legislativo ordinario.
- La Corte costituzionale è garanzia del principio di costituzionalità delle leggi: la legge ordinaria in contrasto con la Costituzione è invalida e deve essere disapplicata ed espunta dall'ordinamento giuridico.
- Con la riserva di legge (assoluta o relativa), la Costituzione impone che la disciplina di una determinata materia sia posta con la legge del Parlamento (o con le fonti equiparate) per le garanzie democratiche che essa comporta.
- In un regime Costituzionale rigido, Parlamento e Governo non sono più onnipotenti.

«Finalmente la Costituzione conta più del Governo» (P. Calamandrei)

Valori della nostra Costituzione

LA PERSONA E I DIRITTI INVOLABILI

Art. 2

Personalismo - Concezione individualistica della società e dello Stato

Diritti inviolabili dell'uomo (la loro esistenza è prestatale, lo Stato non li crea, può solo riconoscerli) (*)

Prospettiva storica

- Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America del 1776
- Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789
- Dichiarazioni universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948 (Assemblea Generale dell'ONU)
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU – CEE – resa esecutiva in Italia nel 1995)

Tappe del processo di affermazione dei diritti umani

- costituzionalizzazione
- progressiva estensione (diritti di libertà; diritti politici; diritti sociali)
- universalizzazione (protezione interna; protezione internazionale)
- specificazione (rispetto a: genere, fasi della vita, condizioni dell'esistenza)

(*) Diritti inviolabili dell'uomo: siamo sicuri che valga la massima propagandistica «*prima gli Italiani*»?

Valori della nostra Costituzione

L'UGUAGLIANZA

Art. 3

Le differenze che esistono tra gli individui non possono giustificare trattamenti diseguali e discriminatori.

Inoltre, anche una legge uguale per tutti può essere fonte di ingiustizia.

Quindi, uguaglianza nella dignità (valore intrinseco della persona), ma anche nella possibilità di manifestare e valorizzare le proprie diversità per il pieno sviluppo della persona ([art. 2](#)) (società aperta).

Norberto Bobbio - Uguaglianza come concetto relativo (e non assoluto): è bene chiedersi quali sono i soggetti tra cui vanno ripartiti beni, diritti e oneri; e quali sono questi beni, diritti e oneri.

- UGUGLIANZA FORMALE (stato liberale): uguale trattamento sulla base di una legge valida per tutti: uguaglianza davanti alla legge (nella legge) e uguaglianza nelle conseguenze della legge (con esplicativi divieti di discriminazione)
- UGUAGLIANZA SOSTANZIALE (intento di giustizia dello stato sociale): uguaglianza come garanzia di pari opportunità di fatto nell'esercizio dei propri diritti (la legge interviene per eliminare le disparità).
- STATO INTERVENTISTA: lo stato delineato dalla Costituzione è interventista, in quanto deve combattere i gravi squilibri della società mediante l'eliminazione degli ostacoli che possono impedire il pieno sviluppo della persona limitando di fatto libertà e uguaglianza (giustizia sociale: aiuto e sostegno alle persone, alle categorie e alle classi sociali più svantaggiate).Tale obiettivo programmatico si realizza, in particolare, mediante interventi statali nel settore delle libertà positive (diritti sociali).

Valori della nostra Costituzione

IL LAVORO

[Art. 1 – Art. 4 – Artt. 35 e ss.](#)

- Democrazia e Lavoro sono i capisaldi Repubblica e della società.
- Il «lavoro», come diritto e dovere, assume rilevanza costituzionale quale titolo di dignità del cittadino e base dello sviluppo della persona (strumento di emancipazione e di realizzazione di sé) e della società (vera e propria etica del lavoro).
- La dignità del cittadino è commisurata alla sua capacità di concorrere al progresso spirituale e materiale della società (senza che abbiano valore posizioni sociali che non trovino il loro titolo nell'apporto del soggetto alla evoluzione della comunità a cui appartiene).
- Lavoro come valore informativo dell'ordinamento: lo Stato deve intervenire nell'economia per eliminare le sperequazioni e i privilegi a svantaggio delle forze del lavoro (programma che impegna tutti gli organi della Repubblica nella lotta contro la disoccupazione involontaria).
- Le numerose norme contenute negli [artt. 35 e ss.](#) rappresentano uno svolgimento del principio posto dagli [artt. 1 e 4](#) Cost. (Parte I - Titolo III – Rapporti economici):
 - giusta retribuzione ([art. 36](#))
 - orario di lavoro ([art. 36](#))
 - età minima ([art. 37](#))
 - parità tra uomini e donne ([art. 37](#))
 - sindacati ([art. 39](#)) e sciopero ([art. 40](#))

Valori della nostra Costituzione

LA DEMOCRAZIA E IL PLURALISMO

Art. 1 - Art. 5

Democrazia

- sovranità del popolo (democrazia degli antichi e democrazia dei moderni / democrazia diretta e rappresentativa)
- in passato, la democrazia era intesa spregiativamente come governo della massa amorfa (le si preferivano la monarchia e l'aristocrazia)
- popolo: non soggetto unitario con una sola volontà, no realtà collettiva uniforme, ma insieme di numerosi gruppi sociali portatori di ideologie, programmi e interessi differenziati (pluralismo)
- democrazia come regime politico in cui il potere politico deriva dalla libera competizione tra tutti i soggetti sociali
- il popolo sovrano opera nelle forme e nei limiti della Costituzione (regole del gioco politico) per la tutela dei diritti sia della maggioranza sia delle minoranze (democrazia pluralista e non democrazia totalitaria: tirannia della maggioranza che non riconosce le minoranze).

Definizione formale/procedurale della democrazia (democrazia politica)

Metodo per prendere le decisioni collettive in un gruppo sociale, basato su due regole fondamentali:

- 1) tutti possono partecipare (direttamente o indirettamente) alla libera discussione e quindi alla decisione
- 2) le decisioni vengono prese a maggioranza dei partecipanti (dopo la libera discussione).

Democrazia sostanziale (democrazia sociale)

Democrazia non solo politica (formale), ma anche sociale: società egualitaria (principio di uguaglianza e integrazione politica).

Uno dei grandi temi del socialismo, ma anche conseguenza naturale del liberalismo (diritti di libertà > diritti politici > diritti sociali).

Pluralismo

Modello di società in cui esistono più gruppi di potere anche in contrasto tra di loro e il potere è distribuito tra gli stessi in modo da evitare l'eccessiva concentrazione di potere (in base al principio per cui è bene che il potere controlli il potere). Pericoli: eccesso (frammentazione, anarchia) e difetto (concentrazioni di potere).

Valori della nostra Costituzione

LA GIUSTIZIA

[Art. 3 – Art. 24 – Art. 25 – Art. 27 – Art. 101 – Art. 102 – Art. 104 – Art. 111](#)

RAGIONEVOLEZZA DELLA LEGGE

- Divieto di discriminare: sottrarre ad una persona ciò che ragionevolmente gli compete
- Dovere di distinguere: attribuire a ciascuno ciò che ragionevolmente gli spetta
- Adeguatezza della legge ai casi della vita.

DIRITTI PROCESSUALI

- Diritto al «giudice naturale» precostituito per legge
- Diritto di agire in giudizio
- Diritto «inviolabile» di difesa in ogni stato e grado del procedimento

RESPONSABILITA' PENALE e SANZIONI

- *Nulla poena sine lege* ([art. 25 comma 2](#))
- Presunzione di non colpevolezza ([art. 27 comma 2](#))
- Senso di umanità e funzione rieducativa nella pena

GIUSTO PROCESSO

- Magistratura come ordine autonomo ed indipendente ([art. 104](#))
- La giustizia è amministrata in nome del popolo da giudici soggetti soltanto alla legge, terzi e imparziali
- Motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
- Contraddittorio, parità delle parti, ragionevole durata del processo.

Valori della nostra Costituzione

LA LAICITA'

[Art. 7 – Art. 8 – Art. 19 – Art. 20](#)

Nella storia è costante la connessione tra religione e politica, con invasioni di campo reciproche, nonostante Mt 22,21 «Date a Cesare quello che è di Cesare e date a Dio quello che è di Dio» (base della «laicità» dello Stato).

- Statuto Albertino (art. 1): «*La religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.*»
- E anche la Chiesa Cattolica ha sempre avuto una sua politica.

Stato non confessionale: nessuna religione di stato, però lo Stato non si disinteressa del problema religioso (Stato laico), ma si limita a non operare discriminazioni in base alla religione.

A livello generale: eguale libertà di tutte le Confessioni religiose e nessun privilegio (art. 20)

- Patti Lateranensi con la Chiesa Cattolica ([art. 7 comma 2](#)): giustificati dall'importanza storica della Chiesa per l'Italia e dal fatto che il cattolicesimo è professato dalla maggioranza dei cittadini
- Intese con le altre Confessioni religiose ([art. 8](#))

A livello individuale: libertà religiosa, di coscienza e di culto ([art. 19](#)) e nessuna discriminazione su base religiosa ([art. 3](#))

Problema aperto: insegnamento nelle scuole pubbliche della religione

Valori della nostra Costituzione

LA PACE

Art. 10 – Art. 11

- Stato nazionale e non nazionalistico.
- Lo stato nazionale riconosce e difende la propria identità rispetto agli altri stati, ma la adatta con atteggiamenti aperti e di collaborazione e, perfino, di integrazione con le altre nazioni (mediante partecipazione ad accordi e convenzioni internazionali e creazione di istituzioni e organizzazioni sovrannazionali).
- La sovranità nazionale è quindi solo un punto di partenza, non di arrivo.
- L'[art. 11 Cost.](#) dispone che
 - l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
 - si apre una controversia nelle interpretazioni con riguardo a
 - offesa come difesa preventiva
 - ingerenze umanitarie (legittimità delle azioni militari per la difesa dei diritti umani? E tra i diritti umani esiste quello di autodeterminazione dei popoli?)
 - la sovranità può essere limitata, a condizioni di parità con gli altri Stati, per creare un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni (ONU, CEE, NATO).
In sostanza, le questioni internazionali possono essere efficacemente affrontate soltanto se i diversi Stati sapranno limitare le proprie pretese di sovranità.
 - Lo straniero: non un nemico, ma una persona portatrice dei diritti umani e degna di rispetto e tutela (diritto di asilo) nel caso in cui ([art. 10 comma 3](#)) nel suo paese non sia in condizione di esercitare le fondamentali libertà democratiche riconosciute dalla Costituzione.